

fc

RC [redacted] / 2016

SENT. N. [redacted] / 17

R.G. [redacted] / 16

CRON. [redacted] / 17

REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

Il Giudice di Pace di Napoli, VII sez. Dott. Francesco Cappuccio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [redacted] del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi nell'anno 2016 promossa da

[redacted] [redacted] [redacted]
rapp.ta e difesa dall'avv. Andrea Gaudino presso cui domicilia in Napoli alla piazza Bovio, 14

ATTORE

CONTRO

Enel Energia spa, in persona del l.r.p.t. con sede in Roma alla via Regina Margherita, 125.

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI: come da atti di costituzione in giudizio, ai verbali di causa e comparsa conclusionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. [redacted] evocava in giudizio l'Enel Energia spa, in persona del l.r.p.t., per sentirla condannare alla restituzione della somma di €90,74, nonché della somma di €909,26 titolo di risarcimento danni.

L'attore dichiarava di essere titolare di un contratto di fornitura di energie elettrica con Enel Servizio Elettrico spa con n.ro cliente 831596112 ad uso abitativo e che in data novembre 2010, riceveva da parte della società Enel Energia spa avviso di futuro passaggio di fornitura alla stessa. Assumeva l'istante di aver comunicato che alcun passaggio aveva mai effettuato e che alcun contratto mai avesse sottoscritto, pertanto, provvedeva a denunciare il tutto alle

Fe

2016



competenti autorità. Dichiarava l'istante che nonostante il disconoscimento gli veniva recapitato una fattura per l'importo di €90,74 che provvedeva a pagare, salvo restituzione onde evitare una situazione di morosità. Rilevava l'istante che tale comportamento della convenuta ha arrecato evidenti danni.

Instaurato il giudizio, la convenuta non si costituiva. Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale. Rassegnate le conclusioni la causa passava in decisione all'udienza del 26.04.2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione esibita dall'istante è provata sia la legittimazione attiva che passiva delle parti.

La domanda attorea è decisa secondo diritto, in virtù del D.lgs. n.18/03, di concerto con l'art. 1342 c.c.

Oggetto della presente domanda è la restituzione della somma di €90,74 indebitamente e percepita, nonché la somma di ~~€909,74~~ ^{che l'ist} €909,26 titolo di risarcimento danni.

Questa giustizia rileva che l'attore lamenta un comportamento negligente in capo alla convenuta.

L'istante dichiara e prova che era titolare di contratto di fornitura di energia elettrica con Enel Servizio Elettrico, che ha disconosciuto il contratto sottoscritto con la convenuta e di aver presentato regolare denuncia. Relativamente alla restituzione della somma versata di €90,74, si ravvisa un comportamento negligente della convenuta che non ha provveduto a restituire quanto percepita e versato solo per evitare eventuale posizione morosa dell'istante.

Per quanto attiene la richiesta di risarcimento danni, la stessa è in re ipsa, non avendo l'istante fatto alcuna richiesta di cambio di gestore di fornitura elettrica, oltremodo la convenuta assume un comportamento processuale di totale disinteresse.

8c

██████████/2016

Si ritiene di liquidare la somma a favore dell'istante di €200,00 a titolo di risarcimento danni, oltre la restituzione di €90,74.



Le spese processuali seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano come in dispositivo.

La sentenza ai sensi dell'art. 282 c.p.c. è provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, sez.VII definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda del sig. ██████████
- Condanna la Enel Energia spa, in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione della somma di €90,74, nonché al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni della complessiva somma di euro200,00, oltre interessi legali a far data dalla presente all'effettivo soddisfo.

Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'istante, delle spese di giudizio che si liquidano, in euro700,00, di cui 60,00 per spese, oltre Iva, CPA e il 15% di spese generali, con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara anticipatario.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva

Così deciso in Napoli 06.05.2014

Il Giudice di Pace

Dott. Francesco Cappuccio

dott. Francesco Cappuccio

Il Cancelliere p.s. di
Maria Rosaria Costa

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 8 MAG. 2017 -
Napoli, li.....



Il Cancelliere p.s. di
Maria Rosaria Costa